

Informativa a tutti gli Iscritti

CONVENZIONI ASSICURATIVE

AGGIORNAMENTO DEL 15 DICEMBRE 2014

Carissimi,

L'AAROIEMAC ha raggiunto l'obiettivo di mantenere per i suoi 10.000 Iscritti, anche per il 2015, la stabilità e la sostenibilità del suo "Sistema di Protezione", con le Convenzioni Assicurative di Responsabilità Civile e di Tutela Legale proposteci da AON, che a parere e a votazione unanime del Consiglio Nazionale della nostra Associazione, svoltosi il 13 Dicembre scorso, hanno le migliori condizioni di garanzia possibili, e i premi più bassi possibili, rispetto ai migliori prodotti assicurativi disponibili sul mercato.

La Convenzione di Responsabilità Civile con la Compagnia Am Trust, che resta unica nel suo genere, è stata resa più chiara, oltre che più completa, mentre la Convenzione di Tutela Legale disdettata dalla Compagnia Roland è stata sostituita da una Convenzione con la Compagnia Itas.

Gli elementi salienti delle due Convenzioni offerteci, che al momento in cui scriviamo sono in corso di stipula, sono sintetizzati a pag. 3, mentre tutte le loro nuove condizioni contrattuali saranno a breve consultabili online sulle pagine web, linkate al sito AAROIEMAC, gestite dal Broker AON, e saranno inviate a tutti gli Iscritti non appena disponibili.

Il mantenimento del "Sistema di Protezione AAROIEMAC" così ottenuto è la miglior risposta alle soluzioni "alternative" che altri, cercando di copiar male le nostre, e in modo fastidiosamente sospetto, hanno fatto piovere con fare da imbonitori, come se fossero soluzioni miracolose, a gran parte dei nostri Iscritti.

La nostra Associazione – grazie anche alla sua forza associativa e all'impegno di AON – ha onorato così la sua promessa, fatta il 10 Ottobre scorso, di non intendere lasciarsi intimidire né illudere da nessuno, tantomeno da chi nel frattempo continua ad offrire prodotti che ad un'analisi superficiale, sia dal punto di vista economico che da quello delle condizioni effettive di polizza, possono sembrare appetibili, ma per i quali continuano a ravvisarsi pesanti limitazioni al momento dell'effettiva necessità, e che quindi rischierebbero di svolgere per noi una mera funzione di rasserenamento psicologico, almeno finché non si verifica un sinistro.

In estrema sintesi, è necessario ricordare, in primo luogo, che in base all'ordinamento giuridico oggi vigente nel nostro Paese, oltre che per la prevalente applicazione della Magistratura dei principi normativi di legge:

- in ambito civilistico, i profili di responsabilità attribuiti al medico, sia esso dipendente pubblico o privato, o libero professionista, restano autonomi rispetto a quelli della struttura sanitaria in cui lavora, a prescindere dall'eventuale esistenza o meno di una polizza assicurativa aziendale; in tale ambito, infatti, il medico, anche se operante in una struttura pubblica, non risponde, sul piano risarcitorio, solo in caso di dolo o colpa grave, dato che il diritto del cittadino al risarcimento in caso di danno conseguente a malpractice prescinde dal grado di colpa, sia essa lieve o grave; resta pertanto assolutamente consigliabile una copertura assicurativa di Responsabilità Civile che, anche e almeno nel caso di inadempimento da parte della struttura sanitaria agli obblighi suoi propri, protegga il medico a prescindere dal grado della colpa, qual è la Polizza Assicurativa in via

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Sede Legale
Via XX Settembre 98/E
00187 Roma

Contatti

website: www.aaroiemac.it
Tel: 06 47825272 – 081 5585160
Fax: 06 23328733
e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

Codice Fiscale: 80062360633

Partita Iva: 07156580636

di perfezionamento con la Compagnia AM Trust, che avrà massimali e premi di 1° Rischio invariati rispetto allo scorso anno, e condizioni ricontrattate;

- **in ambito penalistico**, invece, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 158/2012 "Balduzzi", poi convertito nella Legge 189/2012, "*L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve*"; resta comunque assolutamente consigliabile una copertura assicurativa di Tutela legale Penale che protegga il medico a prescindere dal grado della colpa, qual è la Polizza Assicurativa in via di perfezionamento con la Compagnia Itas, che avrà massimali e premi di 1° Rischio aumentati rispetto a quelli precedenti con la Compagnia Roland, e condizioni ricontrattate.

Naturalmente, va considerato che ogni procedimento giudiziario, sia esso civile o penale, implica il dover sostenere spese legali (sempre) e peritali (nella maggior parte dei casi), che restano coperte, negli ampi limiti delle loro condizioni contrattuali, dalle suddette Polizze Convenzionate dall'AAROIEMAC.

Inoltre, è utile tener presente che, almeno nel nostro Paese, oggi non esiste, in ambito di colpa sanitaria, una singola polizza assicurativa che copra la responsabilità civile unitamente alla tutela legale penale: pertanto, il medico che intenda garantirsi dal rischio di dover provvedere con il proprio patrimonio, qualora chiamato in causa civile, e/o sottoposto a procedimento penale, alle relative spese legali e peritali, oltre che al risarcimento del danno, deve stipulare due polizze assicurative separate e distinte.

Infine, occorre prestare attenzione al fatto che il mercato assicurativo offre oggi una sola gamma di polizze per ognuna delle due tipologie di rischio coperto (in ambito civile e in ambito penale) derivante da un fatto illecito, consistente in un comportamento attivo od omissivo di cui l'Assicurato debba rispondere:

- per la Responsabilità Civile, si tratta di Polizze "Claims Made";
- per la Tutela Legale Penale, si tratta di Polizze "Loss Occurrence".

E' dunque possibile valutare le Polizze suddette solo in questa precisa prospettiva, senza fare confusione tra le loro specifiche peculiarità; non potendo qui dilungarci in modo dettagliato su tutte le loro differenze, ne sintetizziamo di seguito le loro principali caratteristiche:

- **Polizze di Responsabilità Civile "Claims Made"**: con la clausola "Claims Made" (letteralmente a "richieste fatte"), l'insorgenza di un sinistro è fatta coincidere con il momento in cui avviene la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal terzo presunto danneggiato, e la garanzia assicurativa vale per le richieste di risarcimento notificate all'Assicurato e da questi denunciate durante il periodo di vigenza delle polizze, anche se la condotta lesiva o il danno stesso siano antecedenti al momento dell'inizio della copertura (queste polizze possono prevedere una garanzia estesa ad un determinato periodo di tempo anteriore alla decorrenza della polizza, detto "periodo di retroattività");

- **Polizze di Tutela Legale Penale "Loss Occurrence"**: con la clausola "Loss Occurrence" (letteralmente ad "insorgenza del danno"), l'insorgenza di un sinistro è fatta coincidere con il momento in cui è avvenuto un comportamento dell'Assicurato che possa aver generato una responsabilità penale a suo carico, e la garanzia assicurativa vale per comportamenti avvenuti durante il periodo di vigenza delle polizze.

I MIGLIORAMENTI DELLA CONVENZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE AM TRUST

Definizioni – Verrà introdotta, come segue, la definizione di “data di continuità assicurativa”, che crea le condizioni affinché la retroattività non sia più calcolata dall’inizio di ogni anno assicurativo, ma dall’inizio della continuità assicurativa, in modo tale che, per ogni anno di mantenimento della Polizza, la retroattività aumenti di un anno rispetto ai sette anni previsti per la colpa lieve e ai dieci anni previsti per la colpa grave:

Data di continuità Assicurativa: la data meno recente tra:

- *la data di adesione dell'Assicurato alla presente polizza;*
- *la data di adesione dell'Assicurato a precedente polizza stipulata dal Contraente con la Società in presenza di continuità di copertura tra la data di scadenza di tale precedente copertura assicurativa e la data di adesione alla presente polizza.*

Pertanto, p. es., gli Assicurati alla Convenzione Am Trust dal 30/12/2012, che la rinnoveranno senza averla mai interrotta, avranno retroattività per colpa lieve al 30/12/2005, e per colpa grave al 30/12/2002, mentre i nuovi Assicurati che successivamente la manterranno senza interruzioni avranno retroattività per colpa lieve al 30/12/2007, e per colpa grave al 30/12/2004.

Oggetto dell'assicurazione – A precisazione dell'operatività della Polizza per tutti i gradi di colpa, il paragrafo dedicato ai Dipendenti e ai Convenzionati del SSN verrà riformulato come segue:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata sul Modulo di Adesione.

...

Nel caso in cui l'assicurato svolga la propria attività professionale in veste di medico dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al Servizio Sanitario Nazionale, la copertura della responsabilità civile, all'infuori dei casi di colpa grave di cui al comma che precede, è prestata altresì al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- a) che la struttura di appartenenza non abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di fornire all'assicurato un'adeguata copertura della responsabilità civile;*
- b) che la struttura di appartenenza dichiari per iscritto all'assicurato di non volerlo tenere indenne/manlevare di quanto il medesimo debba risarcire al terzo danneggiato. A tal fine l'assicurato dovrà formulare alla struttura, contestualmente all'avviso di sinistro di cui all'art. 19), una richiesta scritta di manleva. Ove la struttura non dia riscontro entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, il silenzio sarà inteso, ai fini della presente clausola, come espresso rifiuto di manlevare l'assicurato.*

Quindi, in caso di sinistro per colpa lieve, la garanzia è operante per tutti gli Assicurati, fatto salvo il diritto dell'Assicurato Dipendente o Convenzionato del SSN di potersi avvalere della tutela aziendale prevista dalle norme di legge e dai contratti di lavoro in essere.

Esclusioni – Per far sì che la notifica di un avviso di garanzia (valevole per l'apertura di sinistro in ambito penale) non possa in alcun modo compromettere l'operatività della polizza per i Medici Dipendenti del SSN che debbano denunciare un sinistro nel momento in cui ricevano una richiesta di risarcimento (valevole per l'apertura di sinistro in ambito civile), verrà precisato che:

... limitatamente agli Assicurati che svolgono la propria attività in qualità di dipendenti o convenzionati di strutture, cliniche o istituti facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale, non saranno considerati fatti e/o circostanze note eventuali azioni giudiziarie penali intentate contro l'Assicurato stesso.

Gestione delle vertenze e spese legali – Fermo restando che resteranno a carico della Compagnia le spese legali sostenute per assistere e difendere l'Assicurato in caso di Sinistro, in aggiunta al Massimale stabilito in Polizza, entro il limite del 25% del Massimale medesimo, verrà introdotta la copertura della eventuale Mediazione, come segue:

... Per la gestione legale della sola fase di mediazione il limite massimo dell'esborso posto a carico della Compagnia è pari ad euro 2.000 per ogni Mediazione.

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Sede Legale
Via XX Settembre 98/E
00187 Roma

Contatti

website: www.aaroiemac.it
Tel: 06 47825272 – 081 5585160
Fax: 06 23328733
e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

Codice Fiscale: 80062360633

Partita Iva: 07156580636

Specializzandi – Gli Specializzandi, a loro scelta, avranno la possibilità di scegliere se avere copertura assicurativa:

- per la sola attività svolta in Ospedale, a fronte di un premio annuo di € 200;
- estesa, oltre che all'attività svolta in Ospedale, all'attività di guardia medica e di sostituzione di medico di base, a fronte di un premio annuo di € 350.

LE CARATTERISTICHE DELLA NUOVA CONVENZIONE DI TUTELA LEGALE ITAS

La Convenzione di Tutela Legale sarà garantita, per il prossimo anno assicurativo, da ITAS, Mutua Assicurazione Italiana con duecento anni di storia e circa 700 milioni di euro di raccolta premi.

Dato l'andamento negativo dei Contratti Assicurativi di Tutela legale Penale registrato negli ultimi due anni, si è reso necessario ricontrattarne le condizioni, accettando inoltre un contenuto aumento dei premi per le Polizze di "1° Rischio" ad adesione facoltativa. La Convenzione di Tutela legale Itas offre comunque una combinazione di garanzie e di massimali, oltre che di premi, che nel suo complesso resta conveniente rispetto ai migliori prodotti disponibili sul mercato.

La Polizza di "2° Rischio", ad adesione automatica con l'iscrizione all'Associazione (Specializzandi esclusi), avrà un massimale di € 20.000, con franchigia fissa di € 2.000, senza minimo scoperto percentuale.

Per offrire una maggiore flessibilità, l'AAROIEMAC ha negoziato e ottenuto, per coloro (Specializzandi esclusi) che aderiranno alla Polizza di "1° Rischio", la possibilità di scegliere fra due opzioni:

- € 100 di premio annuo, per un massimale di € 40.000 (che si somma al massimale di € 20.000 garantito dalla Polizza di "2° Rischio") con franchigia dimezzata ad € 1.000;
- € 250 di premio annuo, per un massimale di € 40.000 (che si somma al massimale di € 20.000 garantito dalla Polizza di "2° Rischio") senza alcuna franchigia.

Gli Specializzandi, invece, potranno stipulare una specifica Polizza ad adesione facoltativa, con un massimale di € 50.000,00 senza franchigia, a fronte di un premio annuo € 50.

Una specifica opzione di scelta, per tutti gli Iscritti, riguarderà la possibilità di stipulare una Polizza di Tutela Legale ad adesione facoltativa con Itas senza dover obbligatoriamente stipulare una Polizza di Responsabilità Civile ad adesione facoltativa con Am Trust.

GLI ISCRITTI GIA' ASSICURATI NEL 2014 CON LE POLIZZE AD ADESIONE FACOLTATIVA (1° RISCHIO) AVRANNO TEMPO, PER RINNOVARLE, FINO AL 28 FEBBRAIO 2015, MANTENENDO LA CONTINUITA' ASSICURATIVA

GLI ISCRITTI CHE INTENDERANNO SOTTOSCRIVERE EX NOVO LE NUOVE POLIZZE AD ADESIONE FACOLTATIVA (1° RISCHIO) POTRANNO FARLO NON APPENA IL BROKER AON LE METTERA' A DISPOSIZIONE ONLINE, CON I MODULI DI ADESIONE, A PARTIRE DAL 22 DICEMBRE P. V.

PER ULTERIORI CHIARIMENTI E DELUCIDAZIONI RIVOLGERSI AL BROKER AON AL N° VERDE 800 18 60 38

Cordiali saluti.

**Il Presidente Nazionale
Alessandro Vergallo**

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.
Sede Legale
Via XX Settembre 98/E
00187 Roma

Contatti
website: www.aaroiemac.it
Tel: 06 47825272 – 081 5585160
Fax: 06 23328733
e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

Codice Fiscale: 80062360633
Partita Iva: 07156580636